



Treviso, lì 31.03.2020

Spett.li
CLIENTI

Oggetto: ISTRUZIONI DOMANDA incentivi disposti da art. 27 e 28 DL 17 marzo 2020 n. 18.

CHI PUO' FARE LA DOMANDA DEI 600 EURO ART. 27 E ART. 28 DL CURA ITALIA

Di seguito diamo le istruzioni per la **presentazione a cura dei clienti a partire dal 1° aprile 2020** della domanda dell'**indennità di Euro 600,00** per il mese di **marzo** disposta D.L. n. 18/2020 per:

1. liberi professionisti titolari di partita Iva e titolari di rapporti co.co.co, attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS, a condizione che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – art. 27;
2. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) a condizione che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata – art. 28.

Possono presentare la domanda anche i seguenti soggetti:

- i partecipanti agli studi associati e alle società semplici con attività di lavoro autonomo, di cui all'art. 53 c. 1 TUIR (INPS messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020), iscritti alla gestione separata, a condizione che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – art. 27;
- i soci che prestano la propria opera in via esclusiva o prevalente in società (di persone e capitali) iscritti all'Inps alla gestione artigiani o commercianti, a condizione che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata (sulla base di una prima indicazione del M.e.f.) – art. 28;
- gli agenti di commercio, a condizione che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata e dell'Enasarco. Il M.e.f. ha cambiato il proprio precedente orientamento che li escludeva e l'INPS ne ha confermato l'ammissione nella sua circolare n. 49 del 30 marzo 2020 – art. 28;
- i coadiuvanti e coadiutori artigiani e commercianti, a condizione che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata. L'INPS li ha ammessi alla domanda con la sua circolare n. 49 del 30 marzo 2020 – art. 28.



Vi ricordiamo che le suddette indennità **non sono cumulabili** con quelle per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo, e **non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza** – art. 31.

<<Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).

Le indennità di cui ai predetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche **incompatibili con l'assegno ordinario di invalidità** di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'indennità di cui all'articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto-legge.>>

Non ci sono stati chiarimenti da parte dell'INPS sugli amministratori di società di capitali, iscritti alla gestione separata (co.co.co), che secondo parte della dottrina non sarebbero ammessi.

QUANDO SI PRESENTA

La domanda per usufruire della prestazione "indennità 600 euro" potrà essere presentata a partire dal 1° aprile 2020.

COME SI PRESENTA

Di seguito riportiamo il link dove fare la richiesta:

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2737>

e poi si va su

Indennità COVID-19

Viste le domande frequenti precisiamo che:

- i "Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciali dell'AGO" sono gli artigiani/commercianti coltivatori diretti/coloni/mezzadri;
- è sufficiente il PIN ordinario;
- probabilmente verrà richiesto l'IBAN per il pagamento.

Vi segnaliamo che già negli ultimi giorni risulta difficile accedere al sito INPS che è evidentemente sovraccarico. La domanda non è un click day e quindi potrete presentarla anche nei giorni successivi al 1° aprile.

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

INDENNITA' PROFESSIONISTI CON CASSA PRIVATA

Per quanto riguarda i professionisti ordinistici con cassa privata (avvocati, geometri, medici, ecc) la domanda dell'indennità, ex art 44 DL cura Italia, va presentata alla propria cassa di appartenenza, ma è soggetta a limitazioni di reddito e ad altre limitazioni. Ogni cassa sta gestendo in modo autonomo la domanda, in attesa della pubblicazione del decreto che regola la domanda. Lo studio è a disposizione per verificare i requisiti richiesti.

L'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO

Allegato: circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020.